

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 053 del 20.12.2018

**OGGETTO : D.LGS. N. 175/2016, ART. 20 – RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31.12.2017: PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 11.55 la sala della Santissima Pietà di Teggiano , convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :


PRESENTI

• 1) Tommaso	PELLEGRINO	Presidente	SI
• 2) Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 3) Rosario	CARIONE	Consigliere	SI
• 4) Beniamino	CURCIO	Consigliere	NO
• 5) Cono	D'ELIA	Consigliere	SI
• 6) Ferdinando	DELLA ROCCA	Consigliere	SI
• 7) Maria Cristina	GIOVAGNOLI	Consigliere	NO
• 8) Vincenzo	INVERSO	Consigliere	SI
• 9) Emanuele Giancarlo	MALATESTA	Consigliere	SI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

• Matteo	CIANFLOCCA	Presidente	NO
• Giuseppe	PALLADINO	Componente	NO
• Aniello	PETRILLO	Componente	NO

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott. Romano Gregorio e di Verbalizzante la Dott.ssa Elena Petrone.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Parco, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che l'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO

che per effetto degli artt. 20 e 26, comma 11, T.U.S.P., entro il 31.12.2018 l'Ente Parco deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;

TENUTO CONTO

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;



3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO

altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente Parco non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO

che l'Ente Parco con delibera consiliare n. 62/2017, l'Ente Parco ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute ed ha autorizzato la dismissione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Ente Parco, per le società ancora in attività;

la deliberazione n. 62/2017 è stata pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

RICHIAMATE

le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, emanate dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, unitamente alle schede, in formato elaborabile, che sintetizzano le informazioni richieste per il censimento;

RILEVATO

che le Linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5) nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP (capitolo 6);


che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO

che il competente ufficio ha proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie di questo Ente al 31.12.2017, elaborando separatamente per ciascuna partecipazione, i documenti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, utilizzando i format annessi alle Linee Guida;

CONSIDERATO

che dalla suddetta ricognizione emerge che la società Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano spa risulta cancellata in data 06.03.2018;



- VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nei documenti alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** meritevole di approvazione la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017, come da documenti allegati alla presente deliberazione;
- VISTO** di confermare, in continuità con quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo con provvedimenti n. 2/2011, n. 10/2012, n. 62/2017 la volontà di dismissione delle partecipazioni dell'Ente Parco da tutte le società, in quanto non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ACQUISITO** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii.;
- CON VOTI** lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 175/2016;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità tecnico – contabile dell'atto;
- CON VOTI** **UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO**

DELIBERA

- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- APPROVARE** l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017, accertandole come da documenti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- CONFERMARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, come consta dai documenti allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO** la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, già approvata con delibera consiliare n. 62/2017;
- TRASMETTERE** che i documenti approvati contengono, altresì, i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5)
- ASSICURARE** copia del presente atto alle società partecipate dall'Ente Parco, assicurandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione, ai sensi cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190;
- ASSICURARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo;
- INCARICARE DICHIARARE** che l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;
- INCARICARE DICHIARARE** il Direttore dell'Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali;
- INCARICARE DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione dell'imminenza del termine di scadenza previsto dalla normativa per il 31.12.2018.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI

Allegato alla delibera di C. D. n. ~~120/2017~~
N. 053 del 12/07/2018
Il Funzionario

2018

Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., gare e contratti

Oggetto: D. Lgs. N. 175/2016, art. 20 – Razionalizzazione delle partecipazioni detenute al
31.12.2017: provvedimenti.

Presupposti di fatto:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Parco, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'Ente Parco con delibera consiliare n. 62/2017, l'Ente Parco ha già provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute ed ha autorizzato la dismissione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Ente Parco, per le società ancora in attività.

Per effetto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, entro il 31.12.2018 l'Ente Parco deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.

I competenti uffici hanno effettuato una ricognizione dettagliata delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, come risulta dalla documentazione allegata, cui espressamente si rimanda. Dalla suddetta ricognizione emerge che la società Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano spa risulta cancellata in data 06.03.2018. Tanto si porta alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

Ragioni Giuridiche:

Legge 394/91

D.Lgs. 175 del 19 Agosto 2016

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Delibera Consiglio Direttivo n. 62/2017




Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
& Alburni

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile del provvedimento.

Li 20.12.2018

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio



**ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI**

Allegato alla delibera di C.D./G.C.

N. 053 del 12/12/2018

Il Funzionario

2018

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE

f.to. Dott. Romano Gregorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il **27 DIC. 2018**
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li **27 DIC. 2018**

IL SEGRETARIO


F.to Dott. Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott.ssa Elena Petrone

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, li **27 DIC. 2018**



IL SEGRETARIO

Dott. Romano Gregorio

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n.

del